



COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31

OGGETTO:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON I COMUNI
DI SOLERO, CERRO TANARO, MONTEMAGNO E CASORZO.**

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FONTANA LAURA - Sindaco	Sì
2. AVIDANO DANILO	Sì
3. BELLA EMANUELE	Sì
4. BELLA PATRIZIA	Sì
5. BOSIA EMMA	Sì
6. CAVALLOTTO STEFANIA	Sì
7. CAVINATO CARLA	Sì
8. DECLAME PAOLO	Sì
9. FASSIO FABIO ANDREA	Sì
10. LAVAGNOLO ILARIA	Assente Giustificato
11. SORGON SILVIA	
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il segretario comunale BARBERO Dott. Matteo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora FONTANA LAURA, nella sua qualità di sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, nell'ambito delle quali stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO:

-l'art. 89, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;

-l'art 10 (Convenzione di segreteria) del D.P.R. 465/1997, che testualmente dispone:

1. *I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio segreteria.*

2. *Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.*

RILEVATO che:

a) con deliberazione n. 150 del 29/07/1999 il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;

b) il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 164 del 27/07/2000, ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 1 del D.P.R. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;

DATO ATTO che:

-l'art. 7, comma 31-ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

-il D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno dispone la successione dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

CONSIDERATO che le amministrazioni interessate alla nuova convenzione di segreteria si pongono comunemente il raggiungimento dei seguenti scopi:

- a) migliore gestione dei processi organizzativi;
- b) specifiche e opportune specializzazioni in diversi settori, con complementarietà tra la struttura burocratica dei comuni;
- c) conseguente ottimizzazione delle risorse umane in termini di utilizzo del tempo-lavoro;
- d) realizzazione di concreta economicità complessiva nell'azione comunale;

ATTESO che la convenzione per la Segreteria unica comunale è una concreta azione per l'ottimizzazione delle risorse umane disponibili e per una loro più economica gestione;

RICORDATO che questo Comune risulta attualmente privo di Segretario comunale titolare;

DATO ATTO che a seguito di colloqui tra i Sindaci dei Comuni di Solero, Cerro Tanaro, Montemagno, Casorzo si è pervenuti ad un accordo che prevede il convenzionamento per il servizio di Segreteria, ove il Comune di Solero sarà Capo-convenzione;

PRECISATO che la sede convenzionata di segreteria tra i Comuni di Solero, Cerro Tanaro, Montemagno, Casorzo è classificata come classe III, in quanto la somma dei rispettivi abitanti non supera i 10.000;

VISTO lo schema di convenzione oggetto della presente deliberazione e dato atto che contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa citata;

RITENUTO di dar corso alla gestione del servizio di segreteria comunale in forma associata tra il Comune di Solero, in qualità di capo convenzione, e i comuni di Cerro Tanaro, Montemagno, Casorzo, ripartendo l'onere a carico dei singoli Comuni nelle seguenti misure:

RILEVATO che, per quanto riguarda la spesa, viene assicurato il rispetto dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019;

PRECISATO che gli effetti della nuova convenzione decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio del Segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, e in particolare l'art. 30, riguardante l'istituto della convenzione, e gli artt. 97 ss., relativi alla figura del segretario comunale e provinciale;

VISTO il D.P.R. 465/1997 e in particolare il citato art. 10;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze del Consiglio comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, di classe III fra i Comuni di Solero, capo convenzione, e di Cerro Tanaro, Montemagno, Casorzo.

2. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione da stipulare fra tutti i Sindaci dei Comuni individuati al precedente punto 1, così come allegato alla presente deliberazione sub lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. **DI DARE ATTO CHE** la convenzione di segreteria:

-Avrà la durata di anni tre, a decorrere dall'1/1/2023 con scadenza al 31/12/2025.

-Successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del responsabile unico del procedimento, alla Sezione Regionale del Piemonte dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, unitamente alla ulteriore documentazione necessaria.

-Costituisce una nuova sede di segreteria comunale vacante in quanto tutti i Comuni in convenzione non hanno un segretario comunale titolare.

-Diventerà **giuridicamente efficace** solo dal giorno di effettiva presa di servizio del Segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to : FONTANA LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : BARBERO Dott. Matteo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune, dove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi, dal 05/12/2022 al 20/12/2022 compreso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Rocca d'Arazzo, 05/12/2022

IL MESSO COMUNALE
F. to: Campini Luigino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BARBERO Dott. Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per la clausola di immediata esecutività resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Rocca d'Arazzo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBERO Dott. Matteo

I sottoscritti Responsabili di servizio, visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267e s.m.i, e visto il Regolamento comunale dei controlli interni, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione:

- Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBERO Dott. Matteo

- Sulla regolarità tecnico- amministrativa e tecnica della proposta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Flavia Ivaldi

- sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta
- Sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i
- - Attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art 151 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- - Si certifica di aver accertato, ai sensi dell'art.9 , comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Rocca d'Arazzo, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO TRIBUTI E COMMERCIO
OCCHIALI Dott.ssa Emi

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE O IL FUNZIONARIO
INCARICATO BARBERO Dott. Matteo